



Comune di Bologna
Dipartimento Qualità della Città
Settore Urbanistica
Sportello Unico per l'Edilizia

Prime indicazioni operative sull'applicabilità della disciplina della SCIA nel Comune di Bologna per l'attuazione di interventi edilizi

Il Decreto Legge 78/10 – art.49, convertito con modifiche dalla Legge 122/10, ha novellato la disciplina dell'art. 19 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, sostituendo la Dia, ove ricorra in ogni normativa statale e regionale, con la Scia – Segnalazione Certificata Inizio Attività .

Nelle more del dibattito se detta normativa si potesse applicare o meno automaticamente all'edilizia, senza ulteriori discipline speciali, il Comune di Bologna per garantire a cittadini e professionisti certezze procedurali, ha ritenuto di proseguire con l'applicazione della DIA.

Con l'approvazione del Decreto Legge 70/2011 entrato in vigore il 14 Maggio u.s. è stato definitivamente chiarito, e quindi disciplinato, che l'applicazione della SCIA attiene anche l'ambito applicativo edilizio.

In estrema sintesi la nuova disciplina prevede:

- immediato inizio dell'attività tramite segnalazione dell'interessato, corredata di dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, elaborati tecnici, ecc.;
- nei 30 giorni successivi l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività;
- decorso tale termine all'Amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
- nei casi in cui la legge richieda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Nonostante le ulteriori specifiche fornite con il citato Decreto Legge, la norma trova per diversi aspetti difficoltà applicative e di raccordo in relazione alla disciplina nazionale del DPR 380/01 e delle leggi regionali LR 31/02 e 23/04.

Dal punto di vista operativo, in attesa dell'aggiornamento complessivo della modulistica già a disposizione sul sito di Settore, per la presentazione possono essere utilizzati gli stessi moduli già in uso per la DIA.

Una revisione della modulistica verrà elaborata a breve e messa a disposizione nel sito di settore nella sezione dedicata, anche alla luce della conversione il legge del decreto citato.

Si elencano sinteticamente quindi le diverse discipline applicabili all'attività edilizia ai sensi della normativa vigente: ulteriori approfondimenti e modulistica sono reperibili sul sito di Settore alle pagine indicate.

Disciplina	Riferimento normativo	Informazione e modulistica
attività edilizia libera (nessun adempimento dovuto)	Art. 6 comma 1 DPR 380/01 Opere di m. o. di cui all'art. 26 comma 1 del RUE	
Comunicazione inizio lavori Cil	Art. 6 comma 2 DPR 380/01, lettere b), c) d), e)	Si veda scheda informativa sul sito e relativa modulistica
Comunicazione inizio lavori asseverata	Art. 6 comma 2 DPR 380/01, lettera a) Opere di m.s. di cui all'Art. 26 comma 2 del RUE	Si veda scheda informativa sul sito e relativa modulistica
Segnalazione certificata inizio attività Scia	Art. 19 L 241/90 come modificato dalla L 122/10 art. 94 del RUE (a meno di quanto soggetto a Cil)	La modulistica e' in corso di aggiornamento, è utilizzabile quella già presente sul sito prevista per la DIA.
Permesso di Costruire	Art. 12 LR 31/02 Art. 95 del RUE	Si veda sezione Modulistica del sito
Procedura autorizzativa semplificata PAS	Art. 6 D. Lgs 28/2011 – promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Si veda anche Delibera PG 58521/11 per l'ammissibilità degli interventi	La modulistica e' in corso di aggiornamento, è utilizzabile quella già presente sul sito prevista per la DIA.

Per ulteriori informazioni sulle procedure consultare il Sito Settore Urbanistica www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia

Per la presentazione delle stesse rimangono attivi i consueti canali, fino a nuove indicazioni:

- Scia non onerose – presentazione diretta presso gli sportelli amm.vi negli orari di apertura.
- Scia onerose – presentazione tramite appuntamento con Agenda Web

I diritti di segreteria da corrispondere restano quelli già deliberati per le DIA.

La presentazione di Scia in caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, è subordinata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica.

Per la tutela della pubblica incolumità inoltre occorre che vengano ottemperati gli obblighi previsti dalla LR 19/08, norma per la prevenzione del rischio sismico, ovvero deposito contestuale del progetto strutture o istanza di autorizzazione sismica laddove prevista a

seconda dei casi, fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 3 lettera b).

Dal momento che la modifica normativa ha coinvolto esclusivamente aspetti procedurali, si ritiene che ancora sussista la disciplina della DIA (ora SCIA) prevista dal DPR 380/01 e dalle leggi regionali per quanto attiene i soggetti coinvolti nel processo edilizio, durata e validità del titolo, varianti in corso d'opera, adempimenti successivi all'esecuzione delle opere (agibilità/scheda tecnica), mentre è puntualmente disciplinato dal citato Decreto Legge che per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori in assenza o difformità dal titolo continua a trovare applicazione il DPR 380/01 (e la Legge Regionale 23/04).

Rammentiamo in ogni caso che è facoltà della committenza dare inizio ai lavori entro un anno dal deposito della SCIA per principio generale dell'attività edilizia.

Per quanto attiene i controlli, nel rispetto della tempistica indicata dalla L241/90 come novellata, si applicheranno le stesse modalità e criteri in uso per le Dia, sospendendo eventualmente il termine di efficacia nel corso dei controlli con ordine motivato di non prosecuzione delle opere (ai sensi dell'art. 4 della LR 23/04), fatta salva l'eventuale conformazione.

L'Amministrazione si riserva di ampliare o apportare modifiche a quanto sin qui disposto in relazione ai molti aspetti dubbi ed alla revisione generale della disciplina edilizia regionale in corso da parte del Tavolo Tecnico appositamente nominato.

*Il direttore
Settore Urbanistica
Ing. Mauro Bertocchi*

*Il dirigente
U.I. Sportello Unico per l'Edilizia
Dott.ssa Marika Milani*